COMMIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

> LEGGE REGIONALE Modifiche alla Legge regionale 12/2/1979, n. 6 'Adempimenti regionali per l'attuazione della Legge statale n. 10 del 28/1/1977"

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Legge regionale: "Modifiche alla legge regionale 12/2/79, n. 6 'Adempimenti regionali per l'attuazione della legge statale n. 10 del-28-1.1977".

Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge :

ARTICOLO UNICO

Alla legge regionale n.6 del 12.2.1979, conternente gli adempimenti regionali per l'attuazione della legge statale n.10 del 28.1.1977, vengono apportate le seguenti modificazioni:

All'articolo 6 le parole "all'art.10 della presente legge" sono sostituite con le parole "alla presente legge".

All'articole 18, terzo comma, le parole "dall'art.10 della presente legge"sono sostituite dalle parole "dalla presente legge".

All'articolo 33, ultimo comma, è soppressa la seguente frase: "A tal fine possono avvalersi dei coefficienti riportati nella allegata tabella N)".

All'articolo 35 il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, senza che sia stata adottata la delibera consiliare di determinazione dei costi base delle opere di urbanizzazione di cui ai precedenti articoli, i Comuni, nelle more degli adempimenti richiesti dal presente titolo III, applicano, per qualsiasi tipo di intervento, con riferimento alla propria classe, il maggiore dei costi-base di cui alle allegate tabelle B) ed H) integralmente e senza la gradualità di cui al precedente art.21.".

All'art.37, Capo II della convenzione tipo di cui all'art.8 della legge statale 28.1. 77.n.10, il primo e secondo comma sono sostituiti dai seguenti commi:

"Il prezzo iniziale di cessione degli alloggi (Pi) da assumersi obbligatoriamente come limite massimo nei negozi di cumpra-vendita degli stessi è stabilito
in L....../mq per la superficie complessiva (Sc) come appresso determinata.

Tale prezzo è ricavato in base a:

a) costo delle aree, determinato ai sensi dei commi 1º e 3º dell'art.8 della legge 26 gennaio 1977 n.10 L.....;

;;

- b) costo della costruzione determinato di intesa tra Comune e concessionario sulla base delle caratteristiche tipologiche e costruttive dell'edificio nonchè del costo stabilito dalla Regione per gli interventi di edilizia convenzionata-agevolata di cui alla legge 5.8.1978 n.457: L...........
- c)costo delle opere di urbanizzazione fissato con delibera consiliare N.....
 in data, in conformità delle tatelle parametriche della Regione :
 L......
- d) oneri di prefinanziamento, finanziamento, rimborso spese tecniche e generali, I.V.A. ed altri oneri fiscali nella misura prevedibile: L......

Ai fini del calcolo del prezzo di cessione degli alloggi (Pi), per superficie complessiva (Sc) si intende la sonma della superficie utile abitabile (Sua) e del 40% delle superfici destinate alle pertinenze."

All'art.37, Capo V della convenzione tipo di cui all'art.8 della legge statale 28.1.1977 n.10 la parola "trenta" viene sostituita con la parola "venti".

All'art.37, Capo V della convenzione tipo per la concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa convenzionata di cui all'art.9/b della legge statale 28.1.1977 n.10, il primo e secondo comme vengono sostituiti dai seguenti commi:

"Il prezzo iniziale di cessione degli alloggi (Pi) da assumersi obbligatoriamente come limite massimo nei negozi di compra-vendita degli stessi è stabilito in L/mq ptila superficie complessiva (Sc) come appresso determinata.
Tale prezzo è ricavato in base:

- a) costo della costruzione determinato d'intesa tra Comune e concessionario sulla base delle caratteristiche tipologiche e costruttive dell'edificio;
- b) costo delle opere di urbanizzazione fissato con delibera consiliare N....
 in data....., in conformità delle tabelle parametriche della Regione
 nella misura di L....;
- c) costo dell'intervento di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione determinato dal Comune sulla base del costo stabilito dalla Regione per gli interventi di recupero di cui alla legge statale 5.8.1978 n.457;
 - d) oneri di prefinanziamento, finanziamento, rimbor\$o spese tecniche generali, I.V.A ed altri oneri fiscali nella misura prevedibile:L.........

Ai fini del calcolo del prezzo iniciale degli alleggi (Pi), per superficie comptessiva (Sc) si intende la somm della superficie utile abitabile (Sua) e del 40% delle superfici destinate alle pertirenze."

All'art.37, Capo VI della convenzione tipo per la concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa convenzionata di cui all'art.9/b della legge statele 28.1 1977 n.10, la parola "trenta" viene sostituita con la parola "venti".

I CONSIGLIERI SEGRETARI F.to (Capozza-Galatone) IL VICE PRESIDENTE DELL'ONSIGLIO F. to (Somma)



COMBOLIO PROGNALE DELLA PUOLLA

E' estratto del verbale della seduta dell'11.3.80 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F. to (Somma)

I CONSIGLIERI SEGRETARI F.to (Capozza-Galatone)

p. c. c. (doit. Renato Suaccero)

PEEE JAM FI